Comune di Portocannone

Provincia di Campobasso

Piazza Skanderbeg, 44 86045, Portocannone (CB)
Tel. 0875 59884 – Pec comune.portocannonecb@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE
n. 19 del 28-05-2025

OGGETTO: 01 GIUGNO 2025 - DIVIETI E DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI CON VENDITA DI BEVANDE.

Il giorno 28 Maggio 2025

IL SINDACO

CONSIDERATO che, come ogni anno, in devozione della Madonna di Costantinopoli, Patrona del paese, ha luogo corsa dei carri trainati da buoi e che la stessa è stata organizzata per Domenica 1° giugno 2025;

EVIDENZIATO che la manifestazione, dalle ore del mattino e sino a sera, si caratterizza da una particolare concentrazione di persone con le relative problematiche legate agli assembramenti, alla viabilità e all'ordine pubblico;

PRECISATO che nel territorio sono presenti vari esercizi pubblici e commerciali, oltre a vari ambulanti presenti per l'occasione, e che l'apertura dei rispettivi punti vendita rende altamente probabile da parte di avventori il verificarsi di un eccessivo abuso di alcol con la relativa possibilità di pericoli per la pubblica e privata incolumità;

NEL RISPETTO delle disposizioni emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, si è evidenziata la necessità di assumere specifiche misure a tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica in occasione di eventi, per i quali è presumibile la presenza di un numero rilevante di persone su aree pubbliche;

VISTA la Circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

CONSIDERATO che la predetta circolare prevede, tra l'altro, la valutazione da parte dei Sindaci di *provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità*;

RITENUTO che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro e lattine, associati al contesto ambientale ed all'euforia collettiva, possa far registrare l'uso improprio degli stessi con la conseguente non corretta dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti, in caso di rottura, costituiscono un serio pericolo per l'incolumità delle persone;

DATO ATTO che gli spettatori possono giungere sul luogo di svolgimento delle manifestazioni già in possesso di bottiglie di vetro o di lattine;

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di garantire il preminente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza, di disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura su aree pubbliche;

CONSIDERATO che l'applicazione del presente provvedimento possa essere limitato a tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, in corrispondenza ed in prossimità delle quali sono in corso le iniziative;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., artt. 7-54;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art.9;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di fornire alle Forze di Polizia impegnate sul territorio nuovi e più efficaci strumenti di lavoro;

RILEVATA la specifica competenza sindacale ex art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative;
- L'art. 50, co. 7-bis e 7-bis 1 in materia di limitazioni e sanzioni per gli esercizi pubblici;
- l'art. 16 della legge 689/1981, così come modificato dall'art. 6 bis della legge 125/2008;
- Il D.L. 14/2017, convertito in Legge 48/2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e di vivibilità dei territori e del mantenimento del decoro urbano;

PER IL GIORNO 01 GIUGNO 2025:

ORDINA

1. **È fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto bevande in recipienti di vetro e lattine. Il consumo deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione. Il consumo delle bevande in recipienti di vetro e lattine può avvenire solo ed esclusivamente all'interno del locale stesso;**

2. **È fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalla manifestazione.**

AVVERTE

- **Fermo restando l'applicazione in casi specifici delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque violi le suddette disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ovvero con l'emissione da parte dell'autorità competente del provvedimento di chiusura a tempo determinato dell'attività commerciale;**
- **Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose, oggetti e/o strumenti destinati a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, così come previsto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;**

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Web del Comune ed è immediatamente esecutiva;
- Che alla presente ordinanza sia data la più ampia divulgazione mediante affissione nei locali pubblici;
- La trasmissione della presente ordinanza:
    - Alle attività commerciali interessate;
    - Al Prefetto di Campobasso;
    - Al Questore di Campobasso;
    - Al Comando dei Carabinieri Stazione di Campomarino;

Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR Molise o al Presidente della Repubblica entro i rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

IL SINDACO
FRANCESCO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.